



ISTITUTO TUTELA ASSISTENZA COMMERCIO
TURISMO E SERVIZI ° CONFESERCENTI °

Nella circolare viene fatto presente che la norma in esame introduce importanti novità in ordine:

- ✚ al limite massimo del compenso che il prestatore può percepire;
- ✚ alla possibilità di remunerazione con i voucher dei soggetti percettori di prestazioni integrative del salario e/o di prestazioni a sostegno del reddito;
- ✚ all'obbligo di comunicazione preventiva in capo al committente;
- ✚ alla possibilità di acquisto esclusivamente telematica dei voucher da parte di committenti imprenditori o professionisti.

LIMITI ALLE PRESTAZIONI DI LAVORO ACCESSORIO

L'INPS ha fatto presente che l'art 48, comma 1, del citato D.lgs. n° 81/15 ha innalzato il limite massimo del compenso che il prestatore può percepire da 5000 a 7000 euro (rivalutabili annualmente) ed ha stabilito che, "per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, **a compensi superiori a 7 .000 euro** (lordo € 9.333) nel corso di un anno civile (dal 1 gennaio al 31 dicembre), annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati". Rimane, invece, immutato il limite di **2.000 euro** per le prestazioni rese nei confronti del singolo committente imprenditore o professionista (euro 2.020 per l'anno 2015 – lordo euro 2.693).

MODALITÀ DI ACQUISTO E MISURA DEL VOUCHER

Secondo le nuove disposizioni (art. 49, comma 1) per i committenti imprenditori o liberi professionisti, è previsto l'obbligo di **acquistare esclusivamente con modalità telematiche** "uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali". Pertanto, committenti imprenditori e liberi professionisti potranno acquistare i buoni esclusivamente attraverso: 1) la procedura telematica INPS (cosiddetto voucher telematico); tabaccai che aderiscono alla convenzione INPS – FIT; Banche Popolari abilitate.

Mentre, i **committenti non imprenditori o professionisti**, possono continuare ad acquistare i buoni, oltre che attraverso i canali sopra descritti, anche presso gli Uffici Postali di tutto il territorio nazionale.

Pertanto, non possono essere acquistati buoni lavoro cartacei presso le sedi INPS, ad eccezione, e comunque fino al 31/12/2015, di quelli riferiti alla corresponsione di voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting introdotti, in via sperimentale, dalla Legge n° 92/12 per il triennio 2013 – 2015.

Inoltre, l'Istituto ha precisato che, in attesa dell'emanazione del decreto di cui al comma 1 dell'art.49, e fatte salve le prestazioni rese nel settore agricolo, il valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro e nel settore agricolo è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

COMUNICAZIONE TELEMATICA

Nella circolare viene comunicato che l'art 49, comma 3, ha previsto, inoltre, l'obbligo di comunicare alla Direzione territoriale del lavoro competente, prima dell'inizio della prestazione, attraverso modalità telematiche, ivi compresi **sms o posta elettronica**, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore nonché il luogo della prestazione lavorativa, con riferimento ad un arco temporale non superiore ai trenta giorni successivi. Tuttavia, il

Ministero del Lavoro, con nota n.3337 del 25 giugno 2015 ha chiarito che, al fine dei necessari approfondimenti in ordine all'attuazione dell'obbligo di legge e nelle more della attivazione delle relative procedure telematiche, la comunicazione in questione sarà effettuata secondo le attuali procedure.